



L'Autorità per la partecipazione locale della Provincia autonoma di Trento

Primo rapporto. Anno 2016.



A cura dell'Autorità per la partecipazione locale della Provincia autonoma di Trento.

Il presente rapporto è stato approvato dall'Autorità per la partecipazione locale con deliberazione n° 4 di data 20.04.2017 nella sua attuale composizione, ovvero da Stefano Nardin (coordinatore), Silvia Alba e Marco Brunazzo.

Indice

Introduzione	pag. 4
La democrazia rappresentativa, partecipativa e deliberativa	pag. 5
L'Autorità per la partecipazione locale	pag. 7
Processi partecipativi ammessi, avviati e conclusi	pag. 16
Elementi di riflessione sul ruolo dell'APL	pag. 26
Conclusione	pag. 28
Bibliografia	pag. 29
Allegato 1: Presentazione introduttiva dell'APL	pag. 30
Allegato 2: Presentazione delle linee guida per i facilitatori del workshop partecipato	pag. 35

Introduzione

Il primo rapporto sull'attività dell'Autorità per la partecipazione locale risponde ad una esplicita richiesta del Decreto del Presidente della Provincia del 9 settembre 2016, n. 14-48/Leg che, all'art. 8.2, stabilisce che "L'autorità approva annualmente una relazione tecnica sui processi partecipativi ammessi, avviati e conclusi nonché sulla qualità della democrazia negli enti locali della Provincia. La relazione è trasmessa al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al Consiglio delle autonomie entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento".

Tuttavia, questo rapporto non vuole rispondere solo ad una richiesta di carattere amministrativo, ma desidera costituire un'occasione di riflessione sullo stato della partecipazione e delle esperienze partecipative in Trentino.

Esso riferisce dell'istituzione dell'Autorità per la partecipazione locale (APL) e dei primi progetti da essa promossi e seguiti, e, allo stesso tempo, avanza delle proposte circa il ruolo dell'APL sulla base della (seppur breve) esperienza accumulata.

Il rapporto è organizzato in quattro parti. Nella prima viene avanzata una riflessione sullo stato della democrazia rappresentativa e sugli strumenti offerti della democrazia partecipativa e rappresentativa per farvi fronte. Nella seconda vengono introdotti alcuni elementi conoscitivi di base dell'APL. Nella terza viene avanzata una riflessione sui processi partecipativi avviati nel corso del 2016 e nei primi mesi del 2017, nella quarta offre alcuni elementi di riflessione sull'efficacia della legge istitutiva dell'APL oltre che sul ruolo dell'APL stessa.

La democrazia rappresentativa, partecipativa e deliberativa

I libri e gli articoli dedicati all'attuale crisi della democrazia sono sostanzialmente infiniti. Non è molto originale, quindi, sostenere che la democrazia stia attraversando un momento di serie difficoltà. Tuttavia, nonostante negli ultimi tempi la produzione scientifica in materia sia probabilmente aumentata, il tema non è nuovo. Infatti, la democrazia è, per sua natura, soggetta a crisi. Lo è stata, in passato, nella democrazia diretta degli antichi, e lo è, oggi, in quella rappresentativa dei moderni.

Il dover affrontare costanti crisi ha portato la democrazia a cambiare continuamente. La sola democrazia rappresentativa è stata declinata, nel corso dell'Ottocento, in democrazia parlamentare dei notabili a suffragio ristretto, è divenuta, nel corso del Novecento, una democrazia a suffragio universale caratterizzata per grandi partiti ideologici di massa, ora, è diventata una democrazia mediatica e personalizzata. Non stupisce quindi la fortuna di una delle citazioni più famose di Winston Churchill, secondo cui la democrazia è "il peggiore sistema di governo [...] ad eccezione di tutti gli altri".

Le radici della crisi perpetua della democrazia sono identificabili sia sul

versante della partecipazione che sul versante dei risultati dei processi decisionali, ovvero sulle politiche. Detto diversamente, la democrazia è entrata in crisi allorquando non è riuscita a coinvolgere attraverso la partecipazione i cittadini o nel momento in cui le sue decisioni sono apparse a questi non utili o, addirittura, dannose. In particolare, la democrazia è entrata in crisi ogni qualvolta il suo obiettivo finale, ossia l'applicazione del principio di eguaglianza, sia sul versante della partecipazione che sul versante dei risultati, è stato smentito in modo evidente dalla realtà (Salvati 2016).

In Italia, la crisi della democrazia ha avuto dei tratti di peculiarità. In Italia, infatti, più che in altre democrazie consolidate, la partecipazione politica si è svolta soprattutto attraverso i partiti politici (Alberoni 1967; Bardi e Pasquino 1995): i cittadini partecipavano alla vita politica soprattutto attraverso i partiti, visti come l'unico strumento di influenza delle scelte dei decisori pubblici (Casula 2015). Va da sé, che la crisi della democrazia è stata acuita in Italia dalla crisi dei partiti politici, che ha quindi portato numerosi studiosi a interrogarsi su come fosse possibile rinnovare le basi della rappresentanza politica e della

partecipazione (Pasquino 1985, Fabbrini 1994, Fabbrini e Vassallo 1999)

Anche a causa del prevalente ruolo dei partiti politici, l'Italia non è mai stata tradizionalmente un laboratorio nell'applicazione delle pratiche partecipative: "la partecipazione in Italia è stata storicamente 'superficiale' e top-down, spesso un esercizio simbolico di ratificazione di decisioni già prese altrove" (Lewanski 2013, 1).

Per aiutare la democrazia ad uscire dalla sua perenne crisi, di recente numerosi studiosi hanno avanzato l'idea che occorra coinvolgere i cittadini anche al di fuori dei tradizionali canali rappresentativi o elettorali per adottare politiche per loro più soddisfacenti (da ultimo, Floridia 2017). Il luogo migliore dove sperimentare queste nuove forme di partecipazione e dove è più facilmente raggiungibile l'obiettivo di arrivare a decisioni più efficaci e condivise per una comunità è il livello politico locale. Non deve, quindi stupire che, pur non mancando esperienze a livello nazionale o addirittura sovranazionale, le nuove forme di coinvolgimento dei cittadini

nelle scelte pubbliche abbiano trovato un terreno fertile soprattutto a livello subnazionale, con la conseguenza che diverse regioni italiane (ma anche province e comuni) hanno recentemente adottato specifiche leggi che promuovono il coinvolgimento dei cittadini al di fuori dei tradizionali canali di influenza e partecipazione garantiti dalle istituzioni rappresentative (tra gli altri, Casula 2015; Morisi e Perrone 2013). In parallelo, alcune di queste regioni (e nel caso del Trentino, la Provincia autonoma) hanno anche creato delle specifiche istituzioni con lo scopo di garantire uguale accesso a quella partecipazione nonché di offrire expertise per le comunità che volessero impegnarsi nell'adozione di processi inclusivi.

A questo proposito, il Trentino ha costituito, nel novembre 2016, l'Autorità per la partecipazione locale incaricata di favorire l'adozione di processi partecipativi e deliberativi a livello di comunità e comuni, ed è entrata quindi di diritto tra le più avanzate esperienze in questo ambito sul piano nazionale.

L'Autorità per la partecipazione locale

L'Autorità per la partecipazione locale (APL) della Provincia autonoma di Trento trova il suo fondamento legislativo nella Legge provinciale 16 giugno 2006, n.3 "Norme in materia di autogoverno dell'autonomia del Trentino" così come modificata dalla Legge provinciale 13 novembre 2014, n.12. Il nuovo Capo V ter intitolato "Partecipazione nelle comunità" recita che l'APL attiva d'ufficio i processi partecipativi relativamente alla proposta di piano sociale di comunità, il documento preliminare per l'elaborazione del piano territoriale di comunità, il programma degli investimenti territoriali relativamente ai fondi per il finanziamento delle spese di investimento di comuni e comunità, e la proposta di programma di sviluppo economico. Allo stesso tempo, l'APL valuta e ammette le proposte di attivazione di processi partecipativi presentate da comuni, comunità, associazioni di categoria maggiormente rappresentative e almeno il 5 per cento dei residenti della comunità con più di sedici anni. Inoltre, essa decide sulla rilevanza e la titolarità dell'interesse a partecipare dei titolari dei diritti di partecipazione, cura la gestione e il monitoraggio dei processi partecipativi attivati, assicura la trasparenza dei processi partecipativi e l'ampia diffusione delle relative informazioni, anche

assicurandone la pubblicità nei siti istituzionali delle comunità, e fornisce assistenza e consulenza ai comuni che attivano processi partecipativi.

L'APL è un organo indipendente per la garanzia e la promozione dei processi partecipativi nelle comunità. Essa è nominata dalla Giunta provinciale per una durata di cinque anni e i suoi membri sono rinnovabili una sola volta. L'APL è composta da un funzionario provinciale, da un membro designato dal Consiglio provinciale a maggioranza qualificata e da uno designato dal Consiglio delle autonomie locali, scelti tra persone di provata competenza in materia di processi decisionali pubblici. Essa si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia necessario per evadere le richieste presentate dalla comunità.

Gli obiettivi stabiliti per l'APL dalla legge istitutiva sono ambiziosi: si va dall'attuazione dei principi costituzionali di partecipazione e sussidiarietà, all'integrazione in senso costruttivo della democrazia rappresentativa attraverso la valorizzazione delle competenze della società; dalla valorizzazione dell'autonomia speciale e della cultura e delle tradizioni territoriali, alla promozione di un'informazione trasparente e imparziale; dalla promozione della coesione territoriale attraverso la sua dimensione sociale e lo

sviluppo di una cittadinanza attiva, al rafforzamento della legittimazione e del ruolo delle comunità e dei comuni quali sedi di condivisione delle esperienze, delle opinioni e delle decisioni. Infine, l'APL mira alla riduzione dei tempi e dei costi di attuazione delle decisioni pubbliche attraverso un ripensamento delle procedure decisionali.

Il legislatore, però, ha anche stabilito che l'esito del processo partecipativo promosso o comunque garantito dall'APL non vincola la comunità interessata a decidere in modo conforme. Tuttavia, nel caso in cui la comunità assuma decisioni differenti dai risultati emersi dal processo partecipativo, essa è tenuta a giustificare i motivi.

Al momento, oltre all'APL in Italia vi è una sola ulteriore esperienza di Autorità garante per la partecipazione. Si tratta dell'esperienza toscana, promossa con la legge regionale 69/2007 poi riapprovata (con modifiche) nel 2013 (Quadro 1). Altri casi di istituzioni che si occupano di

partecipazione non mancano, ma sono molto limitati nel numero e in ogni caso non prevedono l'istituzione di autorità nel senso trentino o toscano del termine. L'Emilia Romagna, per esempio, ha creato un Nucleo tecnico di integrazione con le autonomie locali guidato da un Tecnico di garanzia tramite la legge regionale 3/2010 (quadro 2). Altre regioni, come l'Umbria, si sono limitate a promuovere, in collaborazione con università o istituti di ricerca, osservatori regionali sulle politiche partecipative.

Ciò detto, l'autorità regionale toscana e quella trentina non sono del tutto uguali. In particolare, i tre membri dell'autorità toscana sono nominati dal solo Consiglio regionale e sono tutti e tre esterni alla Pubblica Amministrazione. In più, l'autorità toscana determina con propria deliberazione il fabbisogno per le spese da sostenere nell'anno solare di riferimento, mentre l'APL trentina non dispone di un bilancio proprio.

Quadro 1. L'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione della regione Toscana.

L'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione è l'organismo cui la legge regionale n.46 del 2013 ("Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali") affida il compito di promuovere la partecipazione dei cittadini nei processi di costruzione delle politiche regionali e locali, un aspetto dell'ordinamento toscano sancito dallo Statuto regionale. Essa affonda le sue radici nella legge regionale n. 69 del 2007.

L'Autorità per la partecipazione è composta da tre membri, designati dal Consiglio regionale, scelti tra persone di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative.

L'Autorità è composta da Giovanni Allegretti (Università di Coimbra), Francesca Gelli

(IUAV, Venezia) Paolo Scattoni, (Università di Roma – La Sapienza).

I suoi compiti sono i seguenti:

- a) attivare d'ufficio il Dibattito Pubblico nei casi di opere di iniziativa pubblica o privata che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000;
- b) valutare e attivare, eventualmente, le procedure di Dibattito Pubblico sulle opere ed i progetti che comportano investimenti complessivi fra euro 10.000.000 e 50.000.000, oltre che su opere nazionali per le quali la Regione è chiamata ad esprimersi come infrastrutture stradali e ferroviarie, elettrodotti, impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combustibili, porti e aeroporti, bacini idroelettrici e dighe, reti di radiocomunicazione;
- c) valutare e ammettere al sostegno regionale i progetti partecipativi di cui al capo III;
- d) elaborare orientamenti per la gestione dei processi partecipativi di cui al capo III;
- e) definire i criteri e le tipologie dell'attuazione delle forme di sostegno per l'organizzazione di processi partecipativi;
- f) valutare il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi;
- g) approvare il rapporto annuale sulla propria attività e trasmetterlo al Consiglio regionale;
- h) assicurare, anche in via telematica, la diffusione della documentazione e della conoscenza sui progetti presentati e sulle esperienze svolte.

Quadro 2. Il Nucleo tecnico di integrazione con le autonomie locali e il Tecnico di garanzia in materia di partecipazione della regione Emilia Romagna.

In base alla l.r. 3/2010, al fine dello sviluppo coordinato di processi partecipativi che consentano la maggiore partecipazione alle scelte programmatiche della Regione e degli enti locali, la Regione persegue la migliore integrazione con le esperienze degli enti locali mediante un nucleo tecnico. Esso è presieduto dal tecnico di garanzia in materia di partecipazione ed è composto dal dirigente della Giunta regionale competente per i procedimenti amministrativi di concessione dei contributi di cui al titolo III e da due esperti appartenenti all'amministrazione degli enti locali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali, che durano in carica tre anni. Al Nucleo tecnico compete l'esame e lo studio delle migliori pratiche partecipative attuate in Italia ed all'estero e l'elaborazione di raccomandazioni tecniche non vincolanti relative ai processi partecipativi. Individua, altresì, possibili forme per lo sviluppo professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni regionali e locali, al fine di migliorare le capacità e la flessibilità organizzativa dei relativi enti nel rapporto con i cittadini, qualificando il sistema pubblico.

Un dirigente dell'Assemblea legislativa, designato dal Presidente dell'Assemblea legislativa, esercita le funzioni di tecnico di garanzia in materia di partecipazione e svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) fornisce i materiali e la documentazione utile per progettare e predisporre i processi di

partecipazione su questioni di rilevanza regionale;

- b) esamina le proposte di progetto e ne certifica la qualità ai fini della concessione dei contributi;
- c) offre un supporto di consulenza metodologica all'elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi;
- d) offre un supporto nella comunicazione, anche mediante supporti informatici;
- e) svolge un ruolo di mediazione finalizzata alla partecipazione e di promozione del confronto democratico;
- f) elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi;
- g) realizza e cura un sito web dedicato alla propria attività e ad iniziative attinenti la democrazia partecipativa;
- h) propone obiettivi di qualificazione professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per migliorare la loro attività nel rapporto con i cittadini;
- i) valuta in itinere ed ex post lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale.

Il caso del Trentino evidenzia anche altre peculiarità. La principale è che la Provincia autonoma non ha deciso di adottare, contrariamente a quanto avvenuto in altre regioni, una vera e propria legge sulla partecipazione, ma si è limitata ad inserire un capo sulla "Partecipazione nelle comunità" all'interno della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino". Tale capo è

stato aggiunto dall'art. 24 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12 "Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), e di disposizioni connesse". Sotto questo profilo, l'esperienza trentina appare simile a quella del Lazio (quadro 3).

Quadro 3. Regione Lazio: legge regionale n.4 del 2006. Punti principali.

Nella Regione Lazio, la partecipazione è stata introdotta con la l.r. n.4 del 2006 dal titolo "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" che modifica la l.r. 25/2001 dal titolo "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione". La normativa prevede che la Regione promuova la partecipazione, con caratteri di diffusione, continuità e strutturazione e nel rispetto delle esigenze di celerità e di trasparenza del procedimento, quale strumento idoneo ad assicurare un elevato coinvolgimento degli enti, delle organizzazioni economico-sociali e dei cittadini nella

formazione delle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

Sono sottoposti al processo di partecipazione:

- a) la proposta relativa al documento di programmazione economico-finanziaria di cui al titolo II, capo II;
- b) la proposta relativa al bilancio annuale di previsione di cui al titolo III, capo I, sezione IV;
- c) gli ulteriori strumenti finanziari indicati dalla Giunta regionale.

La legge non prevede l'istituzione di una Autorità, ma prevede che la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, disciplini in via sperimentale il processo partecipativo con apposito regolamento, il quale, in particolare: a) individua i soggetti interessati, assicurando il coinvolgimento del Consiglio regionale e degli enti locali; b) stabilisce le modalità di svolgimento del processo partecipativo, con specifico riguardo: 1) alle fasi di informazione e comunicazione nonché ai mezzi utilizzati per dare un'ampia e capillare diffusione degli atti; 2) alle fasi di consultazione e di raccolta delle istanze avanzate, nonché all'elaborazione del documento della partecipazione; 3) al monitoraggio e alla verifica dell'intero processo; c) stabilisce i criteri per l'individuazione, ai sensi della normativa vigente, nell'ambito dell'assessorato competente in materia di bilancio, delle strutture preposte ad assicurare, anche in collaborazione tra loro, il processo partecipativo.

Una seconda peculiarità dell'esperienza trentina risiede nella distribuzione delle competenze in materia di partecipazione. Contrariamente a quanto avviene in Toscana, per esempio, in cui l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione è responsabile dei processi partecipativi a tutti i livelli gerarchicamente subordinati a quello regionale, in Trentino l'Autorità per la partecipazione locale si occupa dei processi inclusivi organizzati solamente a livello di comunità o di comune. I processi di livello provinciale sono infatti promossi e coordinati dall'Unità di missione speciale (UMST) "Trasparenza, partecipazione ed elettorale".

Ciò detto, ogni istituzione regionale o

provinciale ha declinato come riteneva più opportuno anche il rapporto tra democrazia partecipativa, deliberativa o rappresentativa. Il Trentino e la Toscana, in questo caso, si avvicinano, dato che entrambe hanno (seppur con gradi diversi) declinato la loro esperienza nel senso più apertamente deliberativo (quadro 4), mentre l'Emilia Romagna ha adottato un modello co-deliberativo, che prevede sempre il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche nel processo partecipativo organizzato (quadro 5). La Puglia, infine, sta affrontando l'iter di approvazione di una legge regionale sulla partecipazione che non dovrebbe portare alla creazione di un'autorità di garanzia, facendo del Consiglio regionale il perno

di ogni processo inclusivo (quadro 6).

Quadro 4. Regione Toscana: legge regionale n.46 del 2013. Punti principali.

Gli obiettivi della l.r. 46/2013 sono numerosi e importanti:

- a) contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;
- b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;
- c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;
- d) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società;
- e) valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
- f) contribuire alla parità di genere;
- g) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
- h) valorizzare le migliori esperienze di partecipazione, promuovendone la conoscenza e la diffusione.

La legge prevede l'organizzazione obbligatoria di un Dibattito Pubblico nei casi di opere di iniziativa pubblica o privata che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000, e l'organizzazione eventuale nel caso di le opere e progetti che comportano investimenti complessivi fra euro 10.000.000 e 50.000.000, oltre che su opere nazionali per le quali la Regione è chiamata ad esprimersi come infrastrutture stradali e ferroviarie, elettrodotti, impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combustibili, porti e aeroporti, bacini idroelettrici e dighe, reti di radiocomunicazione.

La legge prevede altresì il sostegno regionale ai processi partecipativi locali proposti da:

- a) i residenti in ambiti territoriali di una o più province, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo;
- b) associazioni e comitati;
- c) enti locali, singoli e associati;
- d) imprese, su proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica;
- e) le istituzioni scolastiche e universitarie.

Infine, la legge istituisce l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione.

Quadro 5. Regione Emilia Romagna: legge regionale n.3 del 2010. Punti principali.

La l.r. 3/2010 dal titolo “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali” si pone l’obiettivo di:

- a) incrementare la qualità democratica delle scelte delle Assemblee elettive e delle Giunte, a livello regionale e locale, nel governo delle loro realtà territoriali e per quanto di loro competenza;
- b) creare maggiore coesione sociale, governando la conflittualità, facilitando l’individuazione di obiettivi e mezzi condivisi tra gli attori territoriali: amministrazioni pubbliche, istituti pubblici, associazioni di rappresentanza economica e culturale, imprese, famiglie e cittadini;
- c) operare per elevare la qualità delle risorse immateriali quali la fiducia collettiva, il sapere contestuale e le competenze di coordinamento attivabili soltanto con il confronto critico costruttivo, costante e inclusivo di tutti gli attori territoriali destinatari delle decisioni pubbliche;
- d) favorire la produzione di nuove risorse materiali e la distribuzione in modo più condiviso di quelle esistenti, attraverso la convergenza d’azione degli attori territoriali;
- e) ridurre i tempi e i costi amministrativi dei procedimenti decisionali, attivando modalità operative condivise per ridurre possibili ostacoli e ritardi;
- f) valorizzare le competenze diffuse nella società, promuovere la parità di genere, l’inclusione dei soggetti deboli e gli interessi sottorappresentati e in generale un maggior impegno diffuso verso le scelte riguardanti la propria comunità locale e regionale;
- g) attuare il principio costituzionale (articolo 118) della sussidiarietà che afferma l’importanza dell’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, nell’ambito e nelle forme stabilite dalla legge;
- h) favorire e regolare la partecipazione delle persone, singole o associate, affinché da soggetti amministrati diventino soggetti attivi, alleati delle istituzioni nel prendersi cura dei beni comuni quali il territorio, l’ambiente, la sicurezza, la legalità, la salute, l’istruzione, i servizi pubblici, la regolazione del mercato, le infrastrutture;
- i) favorire la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori, anche mediante apposite iniziative di formazione, al fine di rinnovare la cultura, le modalità di relazione e la capacità di percezione delle istituzioni pubbliche nel rapporto con i cittadini, singoli e associati;
- j) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella loro adozione in ambito regionale e locale;
- k) sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle esperienze, ausilio alla scelta e all’impianto delle forme partecipative, basato sulla raccomandazione tecnica di modelli non vincolanti, ma suggeriti dall’esperienza;

l) favorire, oltre la mera comunicazione istituzionale, l'evoluzione della comunicazione pubblica, anche per una piena affermazione del diritto alla trasparenza e alla cittadinanza attiva;

m) riconoscere una premialità agli enti locali che approvano progetti per opere pubbliche o private rilevanti, riguardanti qualsiasi settore, prevedendo processi partecipativi al fine di verificarne l'accettabilità sociale, la qualità progettuale e la gestione della sicurezza condivisa;

n) valorizzare le esperienze già attivate in regione per la proposta e lo svolgimento di processi partecipativi, in particolare quale principio cardine per le politiche di sviluppo sostenibile.

Il modello partecipativo promosso è di tipo co-deliberativo: i processi partecipativi sostenuti dalla Regione in base all'articolo 9 possono essere avviati su istanza della Giunta o dell'Assemblea legislativa, oltre che degli enti locali, anche in forma associata, e loro circoscrizioni. Anche altri soggetti pubblici e privati possono presentare un'istanza, purché abbiano ottenuto l'adesione formale di almeno un soggetto elencato in precedenza e che sia titolare della decisione amministrativa pubblica collegata al processo.

A servizio dei processi partecipativi la legge istituisce la figura del Tecnico di garanzia, che si caratterizza per l'imparzialità e la capacità di mediazione. Sempre nella logica del servizio alle istanze di partecipazione la legge dà spazio al Nucleo tecnico di integrazione con le autonomie locali, allo scopo di integrare al meglio le scelte programmatiche della Regione e degli Enti Locali.

La legge regionale prevede un contributo economico ai processi partecipativi in possesso di requisiti che vengono fissati annualmente dalla Giunta, con un bando redatto sulla base degli indirizzi approvati dall'Assemblea legislativa nella sessione annuale sulla partecipazione, che è il momento di maggior coinvolgimento delle amministrazioni regionali e locali nelle politiche di sviluppo dei processi partecipativi.

Raccogliendo sollecitazioni che sono state avanzate fin dalla fase di proposta del progetto di legge sulla partecipazione, la legge ha posto l'accento sui criteri di inclusione, rappresentatività e responsabilizzazione, a garanzia della corretta rappresentazione di tutti gli interessi in campo e dell'impegno comune a tenere in debita considerazione l'esito del processo partecipativo.

Quadro 6. Regione Puglia: DDL "Legge sulla partecipazione" n.145 del 2016.

Dall'agosto 2016, la Regione Puglia è impegnata nell'approvazione della Legge sulla partecipazione". Secondo le linee guida della legge presentate al Consiglio regionale nel mese di marzo 2017, sarà istituito il dibattito pubblico, obbligatorio in via preliminare, per le grandi opere e per interventi di rilevante impatto territoriale, ambientale, urbanistico, paesaggistico, socio-economico, anche nel caso in cui si debbano esprimere pareri relativi

ad opere pubbliche nazionali.

Sarà istituito un programma annuale/biennale dei processi partecipativi a cui accedere tramite avviso pubblico. Tale programma potrà contenere, oltre ai progetti proposti dalla Regione, quelli di altri soggetti, quali enti locali, associazioni, sindacati, partiti. Tale programma sarà sottoposto al parere del Consiglio regionale durante la seduta annuale dedicata alla Partecipazione.

Sarà istituito un spazio sul web dedicato, collegato al portale istituzionale, potenziando anche gli strumenti di accesso e condivisione degli open-data ed un Ufficio della partecipazione che farà da riferimento per i cittadini, le amministrazioni, il partenariato, le imprese e *stakeholders* in generale.

La legge prevedrà che i percorsi partecipativi, come il dibattito pubblico, debbano svolgersi nell'arco di 6/12 mesi, e concludersi con un documento ufficiale. Eventuali decisioni difformi dagli esiti della partecipazione, da parte di organismi regionali, dovranno essere dettagliatamente motivate.

Sarà istituito un Albo regionale per la partecipazione, a cui dovranno registrarsi tutte le associazioni che vogliono proporre progetti. Sarà istituita una sessione annuale del Consiglio regionale sulla Partecipazione e sarà introdotta una clausola di premialità nell'erogazione dei contributi regionali, per i soggetti ed i progetti che prevedono e praticano iniziative partecipative.

Infine, sarà istituito il Bilancio sociale di genere, come strumento di programmazione partecipata. Il documento viene presentato nella sessione annuale di Bilancio.

Processi partecipativi ammessi, avviati e conclusi

L'Autorità per la Partecipazione Locale della Provincia autonoma di Trento, prevista come detto dall'art. 17 duodecies e segg. di cui alla L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. n. 14-48/Leg. di data 09 settembre 2016, è composta da tre membri nominati dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2153 di data 02 dicembre 2016.

I membri nominati sono:

- dott. Stefano Nardin – coordinatore dei lavori e dipendente dell'UMST Sviluppo della Riforma Istituzionale;
- arch. Silvia Alba – componente esperta designata dal Consiglio delle Autonomie e architetto libera professionista.
- prof. Marco Brunazzo – componente esperto designato dal Consiglio Provinciale e professore associato di Scienza politica presso l'Università degli Studi di Trento.

Nei primi mesi dalla sua fondazione, i membri dell'APL hanno adottato le decisioni che permettono all'APL stessa di funzionare e di presentarsi al cittadino e alle amministrazioni pubbliche interlocutrici.

Il primo essenziale documento adottato è stato, come richiesto dal Decreto del

Presidente della Provincia 9 settembre 2016, n. 14-48/Leg, il **Regolamento interno dell'APL**, adottato nella seduta dell'11 gennaio 2017 ed approvato con la deliberazione dell'Autorità n° 1 di data 11.01.2017.

L'art. 3 del Regolamento interno riporta una definizione di processo partecipativo inteso come “un percorso di discussione strutturato, non estemporaneo, avviato in riferimento ad un progetto di indirizzo e/o di pianificazione o amministrativo da compiersi, di competenza della Comunità o di un Amministrazione comunale, avente la finalità di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni degli interessi o dei fabbisogni relativi alle tematiche oggetto del processo, nonché di consentire una mediazione, negoziazione, ponderazione tra gli interessi comuni e contrapposti di scelte politiche o amministrative che riguardano i relativi territori o questioni di particolare importanza sociale, economica o culturale”. Inoltre, si precisa che “Il processo partecipativo si caratterizza per la definizione chiara dei suoi obiettivi, delle fasi di lavoro, degli attori, dei tempi e delle modalità con cui avviene il coinvolgimento, dei risultati di prodotto delle attività e dei risultati di processo, legati all'interazione che si è generata fra i soggetti coinvolti”.

All'art. 10 (Valutazione delle domande di

supporto provinciale), inoltre, viene disciplinato inoltre il caso in cui le domande di attivazione di processi partecipativi richiedessero più risorse di quelle disponibili. In tal caso l'Autorità provvederà a stilare una graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri declinati in ordine di importanza:

- rilevanza dell'oggetto e degli obiettivi del progetto del processo partecipativo;
- possibili effetti che il processo partecipativo può produrre sulla comunità locale e sulla crescita della coesione sociale, nonché sul rapporto fiduciario tra cittadini e le istituzioni e sulla diffusione di una cultura della cittadinanza attiva;
- coerenza del processo partecipativo con gli obiettivi dello stesso e con l'iter procedimentale in cui è inserito;
- validità della proposta metodologica contenuta nel progetto;
- costi del processo partecipativo in relazione alla rilevanza dell'atto o della decisione oggetto dello stesso processo partecipativo;
- progetti sostenuti da un numero di richiedenti oltre la soglia minima.

Il Regolamento inoltre detta norme per la trasparenza e la pubblicità (art. 15) e per l'accesso agli atti (art. 16).

L'APL ha quindi steso le **due schede per la presentazione delle proposte di processi partecipativi**, una per i processi

obbligatori e una per quelli facoltativi. Le schede sono corredate dalle relative **linee-guida** per aiutare i proponenti a riempire i formulari.

Per quanto riguarda la trasparenza e la comunicazione verso i cittadini e le amministrazioni, l'APL si è dotata di un suo **logo**, ha creato un suo **sito web** (www.apl.provincia.tn.it) e una **pagina Facebook**

(<https://www.facebook.com/autoritapartecipazione/>) per una comunicazione più immediata ed efficace.

Le prime sedute dell'APL sono state inoltre dedicate all'avvio di numerosi processi partecipativi obbligatori. I dettagli sono riportati di seguito.

Fondo strategico territoriale

Come è risaputo, obiettivo del Fondo strategico territoriale è quello di promuovere l'autonomia del territorio nella programmazione degli investimenti e la capacità degli enti di collaborare tra loro per individuare le priorità e gli interventi strategici per lo sviluppo delle loro comunità, che dovranno risultare coerenti con la programmazione provinciale. Il Fondo strategico territoriale ammonta complessivamente a 114,668 milioni di euro 49,288 milioni di euro sono le risorse conferite da ciascun Comune; 65,380 milioni è invece la quota messa a disposizione dalla Provincia ricavata dai risparmi ottenuti nella selezione degli investimenti già ammessi a finanziamento nel 2015.

Il Fondo sarà distribuito tra i territori in

base a criteri specifici:

- la popolazione residente al 31 dicembre 2014 (35%),
- la superficie totale del territorio (5%),
- il numero di Comuni appartenenti al territorio (14%),
- il numero di abitazioni (15%),
- l'incremento dell'Irap tra il 2010 e il 2011 (3%),
- l'indice delle risorse storiche ovvero quanto già assegnato al territorio nell'ultimo decennio (10%),
- una quota fissa assegnata a tutti in parti uguali (10%)
- indicatore di quanto versato dai Comuni in modo da premiare i territori che hanno conferito maggiori risorse (8%).

Il Fondo strategico territoriale promuove lo sviluppo locale attraverso due tipologie di azioni congiunte:

- l'adeguamento della qualità/quantità dei servizi;
- progetti di sviluppo locale.

Alla prima tipologia sono destinate le risorse conferite dai Comuni finalizzate al miglioramento dell'organizzazione e della fruizione di tutti i servizi che costituiscono preconditione per lo sviluppo e fattore essenziale per il successo dei progetti di sviluppo locale.

Ai progetti di sviluppo locale (seconda tipologia) sono destinate le risorse derivanti dal bilancio provinciale, che dovranno essere impiegate per la realizzazione di interventi strategici inerenti:

- la valorizzazione delle risorse

naturali, culturali e del turismo sostenibile;

- il risparmio energetico e le filiere locali di energia rinnovabile

La programmazione dei progetti di sviluppo locale è basata su due parole chiave: accordo di programma e processo partecipativo. In questo ambito si è concentrato l'operato principalmente dell'APL fin qui.

L'APL ha proposto alle Comunità l'organizzazione di un percorso partecipativo aperto a tutti gli abitanti della Comunità stessa per condividere e individuare quali sono gli interventi ritenuti strategici per il futuro e lo sviluppo della Comunità. Nel corso di un laboratorio interattivo sono presentati e poi approfonditi dai partecipanti gli interventi, le idee e i progetti legati al fondo strategico territoriale proposti dalla Comunità in accordo con i Comuni.

Tali proposte sono state presentate e discusse nel corso dei *World Cafè* organizzati dall'UMST Sviluppo della Riforma Istituzionale della Provincia autonoma di Trento nel corso dell'autunno 2016 a cui sono stati invitati i portatori d'interesse della valle. Dalla sintesi di quella serata e dalla relativa sintesi effettuata dalla conferenza dei Sindaci in seno ad ogni Comunità, è stato redatto un documento in cui sono elencati gli interventi che impegnano la Comunità nei prossimi anni per uno sviluppo sostenibile e per una maggiore coesione territoriale e sociale.

Tale documento costituisce l'oggetto del processo partecipativo in cui i cittadini sono chiamati a compiere una

"progettazione" di contenuto dell'intervento. Immaginare cioè quali possano essere i benefici diretti ed indiretti che l'intervento dovrebbe produrre per la Comunità, gli eventuali soggetti interessati, i risvolti economici e sociali legati all'intervento, le carenze strutturali, sociali o economiche che

l'intervento vuole affrontare, i costi e i benefici che ne deriveranno, le alternative possibili, i soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento e i suoi possibili fruitori, i tempi di realizzazione, insomma a dare una dimensione di contesto all'intervento.



I partecipanti, dopo aver pubblicamente presentato i progetti, possono indicare mediante una votazione, quali, tra le

proposte presentate, sono a loro parere le più strategiche e prioritarie per il futuro della Comunità.

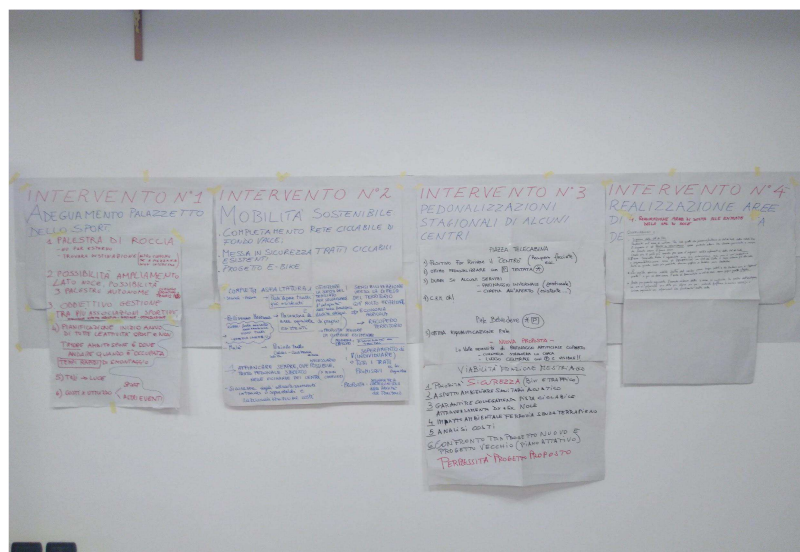


L'organizzazione di un workshop partecipato, ispirato alla tecnica dell'Open Space Technology (quadro 7), è la seguente:

- Apertura lavori
- Presentazione dei temi
- Scelta dei tavoli
- Lavori dei tavoli

- Presentazione dei risultati
- Scelta delle priorità
- Conclusione

Il calendario degli incontri è riportato nella tabella 1.



Quadro 7. L'Open Space Technology.

L'Open Space Technology nasce da un'intuizione dell'antropologo americano, Harrison Owen, prestato alla consulenza aziendale.

È uno strumento di apprendimento informale che agevola la circolazione di informazioni, conoscenze, esperienze all'interno di organizzazioni e permette di affrontare processi di cambiamento quando è necessario un confronto su questioni complesse e dove non esiste una soluzione univoca.

La passione, l'interesse e la responsabilità sono gli elementi fondamentali su cui questa metodologia si fonda.

Diversamente dalla maggior parte delle dinamiche partecipative infatti, l'Open Space lascia liberi i partecipanti di operare come meglio credono, utilizzando le modalità di lavoro che ritengono più utili e produttive.

Fonte: <http://www.loci.it/?id=788>

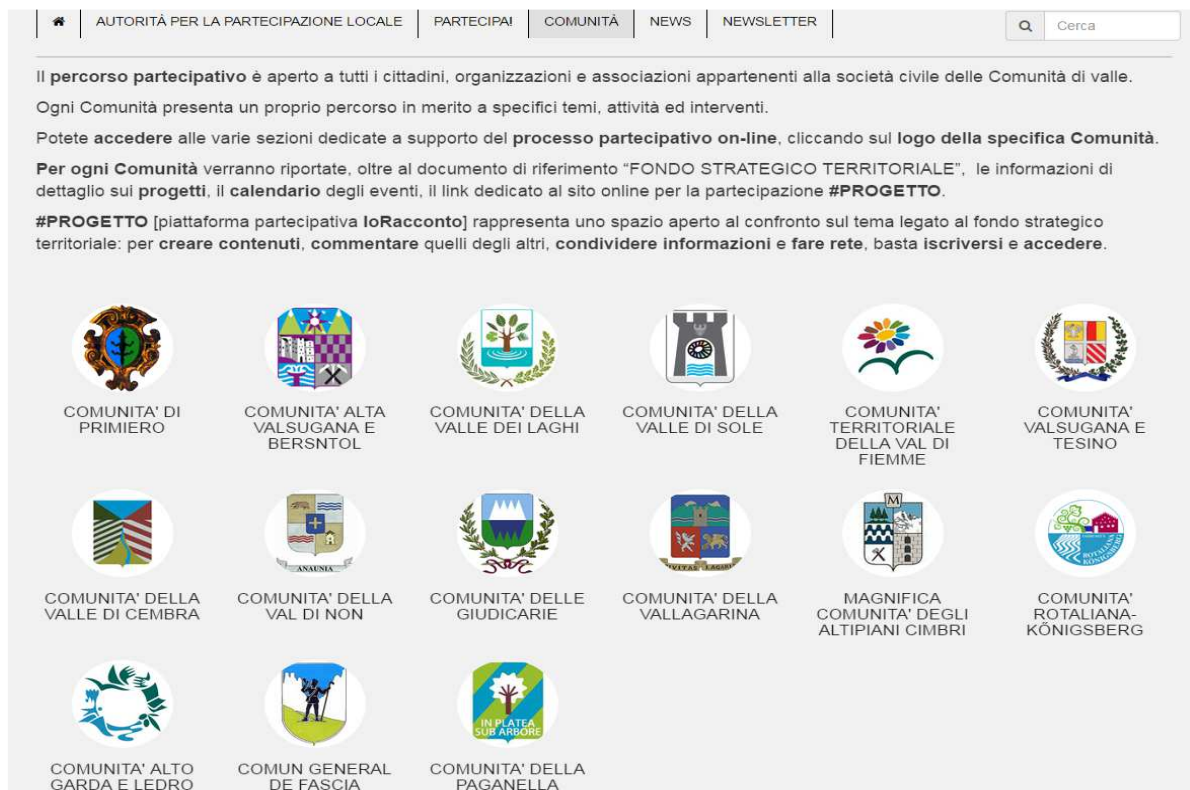
Tab.1. il calendario dei workshop partecipati relativi ai Fondi strategici nelle comunità.

17 marzo 2017	Comunità Altavalsugana e Bersntol
22 marzo 2017	Comunità di Primiero
28 marzo 2017	Comunità della Valle dei laghi
30 marzo 2017	Comunità della Val di Sole
3 aprile 2017	Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
10 aprile 2017	Comunità della Paganella

12 aprile 2017	Comunità territoriale della Val di Fiemme
13 aprile 2017	Comun General de Fascia
18 aprile 2017	Comunità della Valle di Cembra
26 aprile 2017	Comunità delle Giudicarie
27 aprile 2017	Comune di Trento
28 aprile 2017	Comuni di Aldeno, Garniga e Cimone
3 maggio 2017	Comunità Alto Garda e Ledro
5 maggio 2017	Comunità Valsugana e Tesino
10 maggio 2017	Comunità Val di Non
11 maggio 2017	Comunità Rotaliana e Konigsberg
12 maggio 2017	Comunità Val di Non
	Comunità della vallagarina

In collaborazione con Informatica Trentina S.p.A. è stata inoltre organizzata, sempre in tema di fondo strategico territoriale, una campagna di partecipazione on-line. Sul sito dell'APL è stato infatti creato un apposito link alle pagine relative a ciascuna Comunità in

cui è pubblicata tutta la documentazione relativa ad ogni singolo ente e nel quale i cittadini possono commentare i contenuti presenti, pubblicare propri contenuti o semplicemente approfondire i temi del fondo strategico. Questo anche in un'ottica di trasparenza e pubblicità.



Per quanto riguarda il Territorio Val d'Adige, l'APL ha avuto diversi incontri con il Comune di Trento e i sindaci dei territori interessati. Alcuni interventi proposti hanno già conosciuto processi inclusivi che sono stati considerati ex-post idonei dall'APL e quindi approvati. Nel caso di altri interventi si prevede l'organizzazione di processi ad hoc le cui date sono ancora da individuare.

I piani sociali di Comunità

Le Linee guida per la pianificazione sociale di Comunità approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1802 di data 14.10.2016 rafforzano

rispetto al passato il ruolo della partecipazione attraverso:

- il consolidamento della regia del processo di pianificazione, da parte delle Comunità di Valle, sia a livello politico sia tecnico, anche attraverso un gruppo di lavoro multidisciplinare e stabile (cabina di regia);
- il coinvolgimento di attori del territorio, che provengano dai mondi formali, cittadini, operatori economici e delle diverse politiche collegate al sociale di co-progettare per quanto possibile, con gli attori del territorio sopra citati;

- un focus su diverse tematiche: integrazione tra le diverse politiche e i relativi strumenti, innovazione sociale e sviluppo di comunità, nuove forme dell'abitare, distretti dell'economia solidale, fonti di finanziamento altre ed alternative, comunicazione sociale, la valutazione.

Per questo, l'APL ha incontrato in due occasioni i responsabili della stesura dei piani sociali per conto della Provincia autonoma e delle Comunità.

Piano stralcio della Comunità Rotaliana-Königsberg

Nel mese di settembre 2016 la Comunità Rotaliana-Königsberg ha chiesto l'attivazione di un percorso partecipativo propedeutico all'adozione del Piano stralcio delle aree produttive della Comunità. Dalla documentazione allegata alla lettera di richiesta e in due incontri con gli assessori della Comunità responsabili, risultava evidente all'APL che il coinvolgimento di vari *stakeholders* territoriali era già avvenuto in passato. Di conseguenza, nella seduta del 21 dicembre 2016, l'APL ha ritenuto opportuno invitare la Comunità interessata ad organizzare tre momenti di confronto con gli enti istituzionali, con le attività produttive e con la cittadinanza. L'APL ha evidenziato la necessità che questo processo sia ispirato ai principi di:

- uguaglianza (tutti gli incontri

dovranno essere organizzati e gestiti in modo da porre i partecipanti su una base di parità; i partecipanti sono liberi e uguali, hanno il medesimo status, le stesse possibilità di parlare e di essere ascoltati, e di influire sul processo e i suoi esiti);

- neutralità ed imparzialità (il processo partecipativo nel suo insieme dovrà essere al servizio di una comunità nel suo insieme, credibile, equo e neutrale);
- diversità (la diversità di preferenze, opinioni e valori non solo non impedisce il confronto, ma è anzi la «materia prima» che consente di affrontare questioni comuni rendendo capaci di accettarle e convivervi. Le diversità dei partecipanti costituiscono un fattore cruciale ai fini della creazione di scambi deliberativi arricchendone le conoscenze e le prospettive).

Problem solving week per la Coesione territoriale.

L'APL è stata coinvolta nella prima fase di progettazione del progetto "**Problem solving week per la Coesione territoriale!**" che vedrà coinvolti in prima battuta la Provincia autonoma di Trento e l'Università degli Studi di Trento. Tale progetto mira a realizzare momenti di incontro e dialogo tra gli studenti, gli attori del territorio (i rappresentanti dei settori economici, sociali e ambientali) e

la pubblica amministrazione, per trovare soluzioni strategiche ed innovative rispetto al tema della valorizzazione turistica delle aree di mezza montagna. L'iniziativa sta prendendo forma in queste settimane e avrà luogo nel mese di luglio 2017. Il tema scelto è quello della valorizzazione turistica delle aree di mezza montagna ed è stato scelto perché le si tratta di un tema di sviluppo territoriale sentito in tutte le comunità. La scelta di quali territori coinvolgere per questa prima edizione, è caduta sulle Giudicarie e sul Primiero per l'esplicita volontà degli attori e degli amministratori locali di definire nuove strategie di sviluppo per le suddette aree. Questa volontà è stata manifestata durante i momenti di partecipazione (*world café*) realizzati dalla Provincia autonoma di Trento al fine di condividere le azioni per l'utilizzo del Fondo Strategico Territoriale. La scelta di queste

realità periferiche rispondeva anche all'esigenza espressa dall'Università degli Studi di Trento di realizzare momenti formativi fuori dalle sedi ordinarie. Il progetto "*Problem solving week per la Coesione territoriale!*" prevede che quattro squadre (due squadre per le Giudicarie e due per il Primiero) formate ciascuna da sette studenti selezionati, sperimenteranno il metodo di progettazione partecipata "*charrette*" sul tema della valorizzazione delle aree di mezza montagna, al fine di produrre un "documento di prospettiva" contenente soluzioni strategiche ed innovative, che si potranno tradurre in interventi per il territorio, ed estendibili a tutto il Trentino. Alla conclusione del laboratorio partecipativo è prevista la presentazione del documento di prospettiva da parte di tutte le squadre e la selezione di una squadra vincitrice.

Elementi di riflessione sul ruolo dell'APL

È chiaramente prematuro formulare un bilancio sul ruolo dell'APL e sull'efficacia del capo V ter della L.P. 3/2006: troppo poco tempo è passato dall'istituzione dell'APL per arrivare a conclusioni definitive.

Tuttavia, alcuni elementi di riflessione possono comunque essere timidamente avanzati.

Il primo riguarda a nostro avviso il maggior impegno che va profuso in termini di comunicazione e informazione presso le comunità, i comuni, le associazioni e i cittadini, affinché divengano di dominio pubblico la natura, il ruolo e i compiti dell'APL in modo che la stessa diventi un interlocutore autorevole e un riferimento per aiutare la diffusione dell'approccio partecipativo nelle scelte pubbliche, anche con processi volontari svolti autonomamente dalle comunità e dai comuni attraverso il ricorso a facilitatori professionisti esterni alla compagine provinciale. Infatti, fin qui l'APL ha potuto contare sul fondamentale contributo dato da alcuni facilitatori dipendenti dell'UMST Trasparenza, partecipazione ed elettorale nello svolgimento dei primi incontri pubblici partecipati per i fondi strategici territoriali. La loro presenza come facilitatori durante le fasi del coinvolgimento ha permesso di evitare che i membri della APL fossero allo stesso tempo organizzatori, facilitatori e garanti dello stesso processo partecipativo, però

non potrebbe garantire il servizio qualora il numero di processi partecipati dovesse aumentare.

Si pone, allora, il tema della necessità che i processi partecipati vengano supportati dalla figura del facilitatore il quale, in una posizione di terzietà rispetto all'ente pubblico e ai partecipanti, progetti il percorso e metta in atto le tecniche di coinvolgimento necessarie affinché l'interazione tra le parti si realizzi nel modo migliore possibile. Nelle realtà dove l'esperienza dei processi partecipativi è più matura, come in Toscana, la figura del facilitatore è una professionalità espressamente richiesta nei processi partecipativi e la valutazione del suo ruolo all'interno del processo viene svolta dall'Autorità nel momento in cui è chiamata a svolgere il proprio ruolo di garanzia della qualità del processo partecipativo.

In secondo luogo, nei primi mesi è risultato evidente come l'APL debba accompagnare la sua azione nell'ambito dei processi partecipativi con un'azione di formazione degli amministratori locali e con una azione di sensibilizzazione dei cittadini ai temi della partecipazione. Ciò permetterebbe probabilmente di far conoscere l'APL e le sue potenzialità ad un pubblico ampio permettendo altresì di fare della partecipazione un elemento essenziale dell'azione delle istituzioni pubbliche su più livelli.

Si ritiene quindi fondamentale impostare

una campagna di formazione, in collaborazione con il Consorzio dei Comuni Trentini e TSM-Trentino School of Management per far crescere la cultura della partecipazione deliberativa sia tra gli Amministratori, che tra i dipendenti interessati.

In quarto luogo preme, inoltre, sottolineare l'importanza di un elemento che nella partecipazione appare fondamentale per la riuscita del processo e per un coinvolgimento effettivo ed informato dei cittadini: ossia il fattore tempo. È indubbio che un processo partecipativo condotto in tempi molto risicati comporterà una scarsa conoscenza da parte dei cittadini

dell'oggetto del processo e quindi, come possibili conseguenze, una scarsa qualità del processo stesso. È quindi indispensabile che la risorsa tempo sia valutata con la dovuta attenzione nell'organizzazione di qualsiasi processo partecipativo.

Infine, l'importanza attribuita alla partecipazione dei cittadini dalla Provincia autonoma di Trento sarebbe certamente più visibile se il Trentino si dotasse di una vera e propria legge sulla partecipazione, sul modello toscano o emiliano-romagnolo. Ciò permetterebbe al Trentino di evidenziarsi ancora una volta come un luogo d'innovazione politica e amministrativa.

Conclusione

Giunto in America nella prima metà dell'Ottocento, Alexis de Tocqueville scrive: "Appena mettete piede sul suolo americano vi trovate al centro di una sorta di tumulto; da ogni parte si leva un clamore confuso; mille voci giungono contemporaneamente alle vostre orecchie; ognuna di esse esprime una qualche esigenza sociale. Attorno a voi tutto si agita: qui la popolazione di un quartiere si riunisce per sapere se si debba costruire una chiesa; là ci si accinge a scegliere un rappresentante; più oltre i deputati di un cantone si affrettano verso la città per decidere su certi miglioramenti locali; altrove sono i contadini di un villaggio che lasciano i loro campi per andare a discutere il progetto di una strada o di una scuola. Alcuni cittadini si riuniscono al solo scopo

di dichiarare che disapprovano la condotta del governo, altri invece per proclamare padri della patria gli uomini al potere". Forse non si esagera col dire che tramite la creazione dell'APL (ma non solo) il Trentino sta cercando di (r)innovare la sua tradizione secolare di autogoverno senza stravolgerla, ma affiancando ad essa nuove forme di partecipazione. Si tratta sia di una sfida, che di una necessità.

In ogni caso, con la creazione dell'APL il Trentino sta cercando la sua via per supportare comunità e comuni ad arricchire la propria prassi amministrativa con nuovi strumenti processuali e inclusivi in grado di aprire nuove prospettive di collaborazione e confronto tra rappresentati e rappresentanti.

Bibliografia

Alberoni, F. (a cura di), (1967). L'attivista di partito, Bologna, Il Mulino.

Bardi, L., e G. Pasquino (1995), Politicizzati e alienati: una democrazia per pochi, in A. Parisi e H. Schadee (a cura di), Sulla soglia del cambiamento. Elettori e partiti alla fine della prima Repubblica, Bologna, Il Mulino, pp. 17-43.

Casula, M. (2015), Opportunity Structures for Citizens' Participation in Italian Regions: A Case Study, in "Journal of Public Deliberation", 11 (2), Article 6.

Fabbrini, S. (1994), Quale democrazia. L'Italia e gli altri, Roma-Bari, Laterza.

Fabbrini, S. e S. Vassallo (1999), Il governo. Gli esecutivi delle democrazie contemporanee, Roma-Bari, Laterza.

Florida, A. (2017), Un'idea deliberativa della democrazia. Genealogia e principi, Bologna, il Mulino.

Lewanski, R. (2013), Institutionalizing Deliberative Democracy: the 'Tuscany laboratory', in "Journal of Public Deliberation", 9 (1), Article 10.

Morisi, M. e C. Perrone (2013), Giochi di potere. Partecipazione, piani e politiche territoriali, Torino, UTET.

Pasquino, G. (1985), Restituire lo scettro al principe. Proposte di riforme istituzionali, Roma-Bari, Laterza.

Salvati, M. (2016), La democrazia è in crisi: c'è qualcosa di nuovo?, in "il Mulino", 6/2016, pp. 967-981.

ALLEGATO 1

Presentazione introduttiva dell'APL

L'AUTORITÀ PER LA PARTECIPAZIONE LOCALE



CRISI DELLA DEMOCRAZIA

- Crisi «perenne»: la democrazia non mantiene la sua promessa di equità, né sul versante della partecipazione (input) né su quello della riduzione delle disuguaglianze sociali (output).
- Crisi «attuale»: difficoltà di riforma delle istituzioni (vincoli interni); capitalismo globalizzato e istituzioni sovranazionali (vincoli esterni).



POPULISMO

■ DOMANDE:

1. Come dare nuovo slancio alla democrazia (rappresentativa)?
2. Come coinvolgere i cittadini su basi nuove?
3. Come far sì che le decisioni delle istituzioni rappresentative siano più soddisfacenti per i cittadini?



CRISI DELLA DEMOCRAZIA

■ Per rispondere a queste domande:

1. La democrazia partecipativa/deliberativa
2. Cosa sono i processi partecipativi/deliberativi
3. L'Autorità per la partecipazione locale (APL)
4. Cosa sta facendo l'APL in questo momento



LA DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA/DELIBERATIVA

■ Non si tratta di forme di democrazia diretta

■ i processi partecipativi/deliberativi non vanno visti come antagonisti della democrazia rappresentativa, ma piuttosto come complementari e integrativi; si tratta di integrare processi e istituzioni della rappresentanza tradizionale in un'ottica di «pluralizzazione della democrazia».

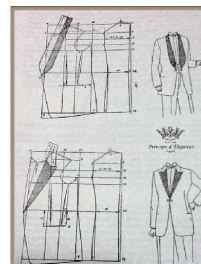


I PROCESSI PARTECIPATIVI/DELIBERATIVI

■ I processi partecipativi sono attività «sartoriali» che richiedono che l'abito più appropriato venga «cucito addosso» ad ogni specifica situazione, anche ibridando approcci esistenti o creandone di nuovi.



■ I processi partecipativi possono essere proposti dal basso ma devono vedere un coinvolgimento delle autorità pubbliche.



I PROCESSI PARTECIPATIVI/DELIBERATIVI

▣ Ci sono tre principali famiglie di tecniche:

1. Tecniche per l'ascolto
 - ▣ Passeggiata di quartiere



2. Tecniche per l'interazione costruttiva
 - ▣ Future Search Conference
 - ▣ Planning for Real
 - ▣ Open Space Technology



3. Tecniche per la risoluzione dei conflitti
 - ▣ Giuria dei cittadini



L'APL: DA DOVE VIENE?

▣ Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme in materia di autogoverno dell'autonomia del Trentino"

▣ Capo V ter "Partecipazione nelle comunità", introdotto dall'art. 24 della l.p. 13 novembre 2014, n. 12

▣ Decreto del Presidente n. 14-48/Leg. di data 9 settembre 2016, avente come oggetto "Regolamento di esecuzione del capo V ter della l.p. 16 giugno 2006, n. 3 in materia di partecipazione nelle comunità".

▣ Nomina dei componenti (10 novembre 2016)

▣ Regolamento interno dell'APL (11 gennaio 2017)



L'APL: QUALI COMPITI HA?

▣ L'Autorità si attiva nel caso di:

Processi obbligatori	Processi volontari
- La proposta di piano sociale; - Il documento preliminare per l'elaborazione del piano territoriale di comunità; - Il programma degli investimenti territoriali relativamente ai fondi per il finanziamento delle spese di investimento di comuni e comunità; - La proposta di programma di sviluppo economico.	valuta e ammette le proposte di attivazione di processi partecipativi presentate da comuni, comunità, associazioni di categoria maggiormente rappresentative e almeno il 5 per cento dei residenti della comunità con più di sedici anni



L'APL: QUALI COMPITI HA?

«L'APL è un organo indipendente per la garanzia e la promozione dei processi partecipativi nelle comunità» (art.17 duodecies, l.p. 3/2006).



□ L'APL garantisce la partecipazione dei cittadini, ma **garantisce anche le amministrazioni pubbliche dalle critiche di non aver promosso la partecipazione o di aver coinvolto «i soliti»**

□ L'APL (così come tutti i processi partecipativi) garantisce che le amministrazioni ascoltino i cittadini **ma anche che i cittadini ascoltino le amministrazioni.**



L'APL: GLI OBIETTIVI DEI PROCESSI

Art.17 quindices, comma 1, l.p. 3/2006:

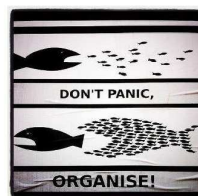
L'esito del processo partecipativo non vincola la comunità interessata a decidere in modo uniforme. Tuttavia la comunità è tenuta a motivare la decisione di differire dai risultati emersi dal processo partecipativo.



IN CONCLUSIONE

□ La democrazia, se guardiamo alla sua storia, è un interessante caso di permanente sperimentazione e creazione di strategie, regole e istituzioni volte a risolvere problemi che lo stesso processo democratico di decisione genera. Insomma la democrazia è un sistema in perenne movimento, capace... di riaggiustare se stessa in corsa.

N. Urbinati
(la Repubblica 4 maggio 2012 pp. 1 e 37).



ALLEGATO 2

Presentazione delle linee guida per i facilitatori del workshop partecipato

Fondi strategici di comunità

Indicazioni per i facilitatori



fase1Preparazione: Materiali necessari

- A. n.1 Cartellone del programma della serata con indicazione delle fasi e dei tempi;
- B. n.3 Cartelloni con le 3 leggi dell'O.S.T. (un cartellone per regola);
- C. PC con timer;
- D. Fogli A3 numerati con scritti titoli dei temi della serata (un foglio per tema);
- E. Foglietti con numeri dei tavoli;
- G. Questionario di gradimento;
- H. Schema di organizzazione del cartellone di restituzione (uno per tavolo);
- I. Foglio A4 con le Regole di svolgimento della serata (uno per tavolo);
- L. Cartelloni bianchi per restituzione (almeno uno per tavolo);
- M. Fogli bianchi A4;
- N. Pennarelli;
- O. Materiale informativo sui temi proposti (tema a al tavolo n1, tema b al tavolo n2, tema x al tavolo nx ecc);
- P. A4 con programma su ogni tavolo.



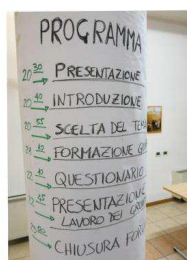
fase1 Preparazione: Allestimento dello spazio

Sulle pareti: In posizione visibile e facilmente raggiungibile appendere i fogli A3 con titoli dei temi.



In un punto visibile va scritto il programma della serata questo si deve adattare al numero dei temi e dei partecipanti. Meglio quindi scriverlo una volta noti questi elementi.

Una copia in A4 deve essere disponibile su ogni tavolo con l'indicazione delle fasi di lavoro e dell'ora di inizio e fine.



- 18.00 Accoglienza e saluti;
- 18.20 Presentazione dei temi;
- 19.00 Scelta dei temi e formazione dei gruppi;
- 19.30 Inizio lavoro nei gruppi;
- 21.00 Questionario di gradimento;
- 21.20 Presentazione dei lavori dei gruppi;
- 22.20 Scelta delle priorità;
- 22.30 Conclusione dei lavori.



fase1 Preparazione: Allestimento dello spazio

I tavoli devono avere al massimo 8 sedie.

Su ogni tavolo devono essere collocati:

- E. Foglietto con numero del tavolo corrispondente al tema;
- G. Questionari di gradimento;
- H. Schema di organizzazione del cartellone di restituzione;
- I. Foglio A4 con le Regole di svolgimento della serata;
- L. Cartelloni bianchi per restituzione (almeno uno per tavolo);
- M. Fogli bianchi A4;
- N. Pennarelli;
- O. Materiale informativo sui temi proposti (tema a al tavolo n1, tema b al tavolo n2, tema x al tavolo nx ecc);
- P. A4 con programma su ogni tavolo.





fase1Preparazione: Allestimento dello spazio

Cartelloni con le leggi dell'O.S.T.:

La legge dei due piedi

Chiunque venga è la persona giusta

Qualsiasi cosa accada è l'unica che possiamo avere

Cartelloni con indicazioni siti internet:

Autorità per la partecipazione locale;

Ioracconto;

Ecc.



fase2Svolgimento: formazione dei gruppi di lavoro

I partecipanti scrivono il loro nome sotto il tema scelto come prioritario, possono anche sceglierne più di uno, ma all'inizio vengono invitati a cominciare da uno dei tavoli scelti.

Una volta terminata la scelta dei temi da parte dei partecipanti, si stacca il foglio e lo si porta al tavolo sul quale si trova il materiale informativo corrispondente.

Si invita a cominciare il lavoro.

SITUAZIONE 1: tavoli con al massimo 8 persone. Situazione standard.

SITUAZIONE 2: tavoli con più di 8 persone a causa dell'elevato numero di partecipanti. Si divide il tavolo in due gruppi che lavorano sullo stesso tema. Il numero del tavolo diventa ad esempio: n1a e n1b

SITUAZIONE 3: tavoli deserti a causa dello scarso numero di partecipanti. Una volta formati i gruppi e cominciato il lavoro i facilitatori valutano se chiedere ai gruppi di inglobare uno dei temi rimasti deserti qualora siano giudicati simili/affini al tema sul quale stanno lavorando.



fase2Svolgimento: supporto al lavoro dei gruppi

Spiegare le regole di funzionamento partendo da quelle generali. Evitare di spiegare tutto all'inizio perché potrebbe sembrare troppo complicato;

Girare sempre tra i tavoli per fornire chiarimenti man mano che emergono nei tavoli;

Invitare i partecipanti ad auto organizzarsi all'interno dei gruppi individuando la/le persona/e che saranno responsabili della restituzione scritta e orale del lavoro comune. Queste persone potranno spostarsi ad un altro tavolo solo dopo aver lasciato il proprio compito ad un altro;

Rimanere sempre visibili e disponibili a rispondere alle domande relative al funzionamento nei singoli tavoli;

Intervenire solo in casi di palese difficoltà dei gruppi: meglio separare in sottogruppi un gruppo che non lavora bene qualora questo lo richieda. Il tema rimane lo stesso. (Vedi situazione 2 dello svolgimento);

Ricordare ai partecipanti di scrivere le loro discussioni seguendo lo schema fornito;;

Ricordare ai partecipanti di compilare il questionario prima della conclusione;

Essere inflessibili sull'organizzazione e scansione temporale e ricordare spesso quanto tempo rimane prima del termine;

Avere cura al termine dei lavori di raccogliere i fogli delle proposte, la graduatoria delle preferenze, i questionari e di documentare con foto, ed eventualmente video, lo svolgimento del workshop.





fase2Svolgimento: supporto al lavoro dei gruppi

Ad ogni tavolo viene fornito uno schema che può essere seguito per organizzare la discussione in una proposta scritta sul cartellone da presentare in plenaria.

SCHEDA PROGETTO – legenda	
Titolo	Dare un nome al progetto che si intende proporre (anche temporaneo)
Ente/organizzazione promotore	Nominare l'ente/organizzazione/associazione/persona che avvia e fa da capofila al progetto/azione
Eventuali altri soggetti da coinvolgere	Indicare se il progetto/azione potrebbe essere valorizzata, potenziata o estesa con la costruzione di nuove alleanze e partenariati; nominare quindi gli altri enti/organizzazioni/associazioni/persona che potrebbero partecipare e contribuire alla realizzazione del progetto
Obiettivo principale	Descrivere finalità e risultati attesi dalla realizzazione dell'azione/progetto
Attività previste	Fare un breve elenco dei principali interventi, passi e sottoazioni con cui si intende attuare l'azione/progetto, ad esempio: - - - -



fase2Svolgimento: regole per i partecipanti

Il partecipante sceglie il tavolo che preferisce, può scegliere anche più di un tavolo;

Il partecipante cambia tavolo quando lo desidera;

I tavoli sono autogestiti;

NON partecipano l'Assessore, il Presidente di Comunità, i Sindaci della Comunità (nemmeno quelli che presentano un tema inizialmente)

Ad ogni tavolo sono disponibili dei documenti ulteriori di specificazione degli interventi proposti;

Il responsabile del tavolo tiene le fila della discussione e trascrive i risultati su un cartellone, se il gruppo lo vuole può seguire lo schema di lavoro fornito dall'organizzazione, ma non è obbligatorio;

al termine presenta l'esito della discussione alla plenaria;





fase3 Conclusione: esposizione, indicazione delle priorità e termine

Si invitano a turno i partecipanti ad esporre i risultati del lavoro dei gruppi; il tempo a disposizione per la presentazione viene ricordato all'inizio e dipende dal numero dei gruppi e da quanto stabilito dal programma.

Una volta esposto il cartellone viene appeso e il gruppo relatore di colloca vicino alla propria proposta.

Si invitano i presenti a porre eventuali domande di chiarimento direttamente ai relatori durante la fase di votazione delle proposte.

Ogni partecipante avrà a disposizione 3 etichette da porre in calce al cartellone con la proposta/e che ritiene meritevole/i di scelta.

Al termine delle votazioni si contano le preferenze e si stila la graduatoria delle priorità scrivendole su un cartellone oppure spostando i cartelloni con le proposte a formare una scaletta di priorità.

Si ricorda la possibilità di partecipare nel sito [ioRacconto](#);

Al termine si lascia al presidente la parola per una conclusione.



Riassunto delle fasi del processo e dei risultati prodotti

preparazione	svolgimento	conclusioni	prodotti della serata
Allestimento degli spazi e sistemazione dei materiali sui tavoli	Presentazione temi Formazione gruppi Lavoro nei tavoli Compilazione questionari	Presentazione dei lavori nei tavoli Scelta delle priorità	Cartelloni dei gruppi Graduatoria delle preferenze Questionari Foto e video della serata